

FOGLIO INFORMATIVO

Operazioni di sconto di Portafoglio Commerciale

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COSA E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Lo sconto commerciale consente, tramite la Banca, al creditore (cedente) di incassare i propri crediti commerciali (cambiali, tratte, etc) emesse a carico di propri debitori. La Banca anticipa al cliente l'importo del credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso, previa deduzione dell'ammontare delle competenze di sconto e delle commissioni di incasso.

Al cliente cedente l'operazione di sconto consente la realizzazione anticipata del credito, mediante la cessione pro-solvendo dello stesso (trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso risulta incorporato) alla Banca. L'operazione di sconto è consentita esclusivamente su effetti cambiari (pagherò, tratte, etc).

La Banca provvede ad accreditare l'importo degli effetti presentati sul conto corrente del proprio cliente riservandosi naturalmente il diritto di eseguire lo storno dell'accredito, qualora l'effetto venga restituito dalla Banca di appoggio insoluto, protestato, richiamato, smarrito, etc.

L'operazione di anticipazione dell'importo degli effetti costituisce, per la Banca, un rischio, connesso all'esito finale che avrà l'incasso del titolo. In sostanza la banca che anticipa il denaro al cliente non può sapere, a priori, se l'effetto andrà a buon fine oppure verrà restituito "insoluto" dalla Banca di appoggio.

Pertanto la richiesta di anticipazione dell'importo del titolo viene sempre sottoposta all'approvazione degli organi competenti. Al riguardo la Banca può concedere, ai propri clienti, sulla base della propria situazione economico/commerciale, apposite linee di credito definite "castelletto commerciale". Il castelletto commerciale è un affidamento, a disposizione del cliente, per la presentazione di effetti di portafoglio commerciale. Il cliente che richiede il servizio presenta, presso la Banca, gli effetti in scadenza con apposita distinta riepilogativa. La Banca provvede ad anticipare, mediante accredito in conto corrente, l'importo di tali effetti, trattenendo, come ricavo:

- una commissione di incasso per ogni singolo effetto;
- le competenze di sconto, calcolate ad un apposito "tasso di sconto" e in base alla valuta media delle scadenze degli effetti presentati più i giorni banca.

Tasso, commissioni e giorni banca vengono concordati con il cliente. Nel caso di ritorno di un effetto insoluto, protestato o richiamato, la Banca provvede a recuperare in capo al cliente, oltre all'importo dell'effetto, le commissioni e spese reclamate dalla Banca di appoggio, e le commissioni di insoluto.

Principali rischi

- l'impossibilità di beneficiare dell'eventuale discesa dei tassi durante il rimborso del finanziamento;
- errata o incompleta compilazione del titolo che comporta la non idoneità dello stesso al protesto;
- presentazione del titolo alla Banca assuntrice in prossimità della scadenza, che può comportare la mancata elevazione al protesto se l'effetto perviene alla Banca domiciliataria oltre i termini previsti per la consegna al pubblico ufficiale;
- obbligo di restituire le somme accreditate salvo buon fine dalla Banca nel caso in cui l'effetto risulti impagato;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche praticate dalla Banca, ove contrattualmente previste.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

IPOTESI	<u>Presentazione allo sconto di un effetto di 1.500 euro a valere in castelletto commerciale. Si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si ipotizza inoltre una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale. Accordato 1.500,00; spese presentazione effetto 7,30 €; tasso di sconto 8%</u>	TAEG 8,52%
----------------	---	-------------------

Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo su conto corrente nella misura tempo per tempo prevista dalla legge e le spese per l'apertura del conto. Le condizioni di conto corrente, per imprese già clienti della SANFELICE 1893 Banca Popolare, sono le stesse del conto corrente ordinario utilizzato per cassa.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it. I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono a 2 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito: www.sanfelicel1893.it

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca (www.sanfelicel1893.it)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Tasso di sconto	8,00%
Modalità di calcolo interessi	Interessi anticipati calcolati con riferimento all'anno civile
Commissioni di presentazione effetti ns. sportelli	Euro 7,30
Commissioni di presentazione effetti altri istituti	Euro 7,56
Commissioni di presentazione effetti postali	Euro 9,63
Commissioni - maggiorazione effetti non trattabili	Euro 0,52
Giorni banca per il calcolo interessi	
Giorni banca per ogni effetto ns. sportelli pagabile a vista	15
Giorni banca per ogni effetto altri istituti e postali pagabile a vista	25
Giorni banca per ogni effetto ns. sportelli pagabile a scadenza	10
Giorni banca per ogni effetto altri istituti e postali pagabile a scadenza	20
Commissione di presentazione distinta	Euro 0,00
Commissioni effetti protestati (1,5 per mille)	Massimo Euro 18,58
Commissioni su insoluto	Euro 9,50
Commissioni su richiamo	Euro 9,50
Commissioni brevità effetti ns. sportelli	Euro 1,55
gg brevità effetti ns. sportelli	12
Gg brevità effetti altri istituti	20
Spese richiesta esito effetti ns. sportelli	Euro 2,00
Spese richiesta esito effetti altri istituti	Euro 10,00
Commissione proroga scadenza	Euro 14,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Analogamente la facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a

Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro (MO)

fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Giorni Banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Giorni brevità – commissioni brevità	Se una cambiale viene presentata all'incasso pochi giorni prima della sua scadenza al cliente vengono richieste commissioni di brevità a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'invio. I giorni di brevità indicano fino a quanti giorni precedenti la scadenza per la presentazione di cambiali vengono richieste queste spese.
Tasso di sconto	Tasso che determina il totale degli interessi che il Cliente paga sulle operazioni di sconto.
Insoluto	Effetto per il quale la Banca assumtrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di impagato.
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente è liberato solo se il debitore ceduto ha effettuato il pagamento.
Cessione del credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).